

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 24 giugno 2025 - n. XII/873

Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 3, lettera b), dello statuto d'autonomia della Regione Lombardia;

previa votazione articolo per articolo e con votazione finale nominale, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento generale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 54
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 53
Voti favorevoli:	n. 49
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. 3

DELIBERA

di approvare la «Proposta di legge al Parlamento 'Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità» nel testo che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione.

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

_____ • _____

**Regione Lombardia**
IL CONSIGLIO

XII LEGISLATURA

ATTI: 2023/XII.2.2.4.4

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e
della pubblica incolumità

Approvata nella seduta del 24 giugno 2025

Servizio Segreteria dell'Assemblea

Art. 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Al fine di promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad altri animali, arrecati da cani riconducibili alle tipologie di razze e relativi incroci, di cui all'allegato A, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici. Sono altresì soggetti alle medesime restrizioni e obblighi i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie sopra indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad altri animali come accertato dalle autorità sanitarie competenti.

2. Nell'allegato B sono riportate le caratteristiche comportamentali dei cani molossoidi e dei cani da presa ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A, per cui è necessaria un'adeguata conoscenza oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione.

3. Per l'individuazione della tipologia canina si fa riferimento a quanto riportato dai medici veterinari nella scheda anagrafica della banca dati degli animali da compagnia.

4. La presente legge reca disposizioni volte anche a sensibilizzare i proprietari sulle responsabilità correlate all'acquisizione e alla custodia di un cane, promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei bisogni psico-fisici e delle caratteristiche etologiche.

Art. 2 **(Divieti e obblighi)**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. È vietato acquistare, acquisire a qualsiasi titolo o detenere cani di cui all'allegato A:

- a) ai minori di anni diciotto, agli interdetti e agli inabilitati per infermità di mente;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del Codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);
- e) a chi abbia riportato condanne anche non definitive per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416 bis del Codice penale;

f) a chiunque sia stato dichiarato delinquente abituale ai sensi della normativa vigente.

4. Sono vietati:

- a) l'addestramento finalizzato all'aumento dell'aggressività del cane, fatto salvo l'addestramento cinofilo professionale regolamentato, sportivo e operativo che consente una preparazione strutturata e mirata in un contesto controllato, nel rispetto delle caratteristiche proprie dei cani;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra varietà di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- c) salvo quanto disposto dalla legge 189/2004, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature e aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

5. I proprietari di cani di cui all'allegato A hanno l'obbligo di:

- a) stipulare, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di un cane, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a persone o ad altri animali;
- b) applicare museruola e guinzaglio da addestramento di lunghezza non superiore a 1, 50 metri con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l'altro alla pettorina, per ogni cane condotto in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto;
- c) vigilare con particolare attenzione sul cane al fine di evitare aggressioni a persone e altri animali;
- d) disporre di idonei spazi per il ricovero e la gestione del cane come indicato dell'allegato C;
- e) avere sempre al seguito la documentazione attestante la frequenza con esito favorevole del percorso formativo di cui all'articolo 3, da produrre su richiesta dell'azienda sanitaria competente o di altra autorità competente.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettere b) e c), si applica anche ai detentori di cani di cui all'allegato A.

Art. 3
(Percorso formativo obbligatorio)

1. Coloro che acquistano o acquisiscono a qualsiasi titolo cani di cui all'allegato A hanno l'obbligo, secondo le indicazioni disposte dall'azienda sanitaria competente, in base alla taglia e alla normotipologia, di partecipare a un percorso formativo, i cui contenuti base sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), finalizzato all'acquisizione dell'attestazione, di seguito denominata Patentino.

2. Il percorso formativo è composto da:

- a) primo modulo relativo alla parte teorica, della durata di almeno dieci ore sulle tematiche previste nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, teso a fornire nozioni sulla normativa vigente, sulle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile del proprio animale; i docenti della parte formativa teorica sono i veterinari ufficiali dell'azienda sanitaria competente che organizza il corso e i veterinari esperti in comportamento animale, in possesso dei requisiti previsti dal decreto sopra citato; tale modulo può essere erogato in presenza o in modalità di formazione a distanza e si conclude con un test di valutazione finale delle conoscenze acquisite tramite un quiz a risposta multipla; il conseguimento dell'attestazione è

- propedeutico alla frequenza del secondo modulo relativo alla parte pratica; il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi; il costo della partecipazione al primo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe;
- b) secondo modulo relativo alla parte pratica, della durata di almeno sei ore, teso a fornire indicazioni sulla corretta conduzione e gestione del proprio cane, con simulazione di potenziali situazioni di criticità; i docenti della parte formativa pratica sono addestratori, educatori o istruttori cinofili riconosciuti di comprovata esperienza, in rapporto di almeno uno ogni quattro o cinque partecipanti; il proprietario partecipa al corso con il proprio cane, al fine di mettere in pratica le indicazioni gestionali; il test finale denominato CAE-1 consiste nell'esecuzione di una prova pratica in campo, da parte del proprietario con il proprio cane, valutata da una commissione composta da due giudici ENCI e un veterinario esperto in comportamento animale; la valutazione viene effettuata utilizzando una scheda a punti; il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi; il costo della partecipazione al secondo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe.
3. La commissione di esame di cui al comma 2, lettera b), comunica l'esito del percorso formativo all'azienda sanitaria territorialmente competente di residenza del proprietario del cane, che provvede al rilascio del Patentino.
4. In caso di mancato conseguimento del Patentino, l'azienda sanitaria territorialmente competente dispone l'obbligo di utilizzo congiunto di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l'altro alla pettorina, e museruola al di fuori dell'ambito domestico e la valutazione da parte di un medico esperto in comportamento animale, individuato nell'apposito elenco nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI). I proprietari o detentori di cani ritenuti potenzialmente pericolosi sono obbligati ad applicare prontamente le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici prescritti da un medico veterinario esperto in comportamento animale. I medici veterinari esperti in comportamento animale forniscono tempestivo riscontro alle aziende sanitarie competenti, in merito al recupero dei cani sottoposti a terapia comportamentale. Il costo di ogni valutazione psico-fisica e caratteriale è a carico dei proprietari o detentori.
5. Nei casi più gravi di incapacità nella gestione del cane, il comune competente, su richiesta dell'azienda sanitaria territorialmente competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane con affidamento definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psico-fisico.
6. Il provvedimento di sequestro è adottato anche nei casi in cui il proprietario del cane rifiuti la frequenza del percorso formativo obbligatorio o sia documentata l'incapacità nella gestione.
7. Coloro i quali hanno intenzione di acquisire la proprietà di cani di cui all'allegato A sono tenuti a conseguire preventivamente l'attestazione relativa al primo modulo, fermo restando l'obbligo, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 disposte dall'azienda sanitaria competente, di frequentare il secondo modulo, ottenendo l'attestazione finale Patentino.

Art. 4

(Riproduzione, vendita e cessione)

1. Per i cani di cui all'allegato A sono vietate la riproduzione, la libera vendita diretta e on-line nonché la cessione, salvo se riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale (FCI) nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza) e della legge 23 agosto 1993, n. 349 (Norme in materia di attività cinotecnica).

2. È vietata la cessione dei cani di cui al comma 1 a chi non abbia assolto agli obblighi formativi di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica)

1. La presente legge favorisce periodiche campagne di sensibilizzazione nazionale sulla consapevolezza del possesso responsabile dei cani di cui all'allegato A promosse da istituzioni o associazioni cinofile qualificate, al fine di promuovere e tutelare la pubblica incolumità e la convivenza urbana.

2. Nelle scuole sono predisposte campagne di informazione per promuovere la cultura del possesso responsabile e consapevole al fine di prevenire problematiche connesse alla detenzione di cani di cui all'allegato A.

Art. 6

(Registrazione)

1. I dipartimenti veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti registrano nel Sistema informativo identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) i patentini rilasciati e le valutazioni psico-fisiche caratteriali dei cani.

2. Nei casi di mancato conseguimento del Patentino, per rifiuto a partecipare al percorso formativo o per comprovata incapacità nella gestione del cane, l'azienda sanitaria competente registra in SINAC i provvedimenti disposti a carico dei proprietari o detentori.

Art. 7

(Requisiti delle strutture)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture che ospitano i cani di cui all'allegato A devono adeguare i requisiti strutturali e gestionali come riportato nell'allegato D.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, all'articolo 3, commi 1, 4 e 7, e agli articoli 4 e 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro e il divieto di detenere cani di medesima tipologia per un periodo di cinque anni. In caso di recidiva la sanzione è triplicata.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è attribuita ai competenti organi di controllo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I comuni nei quali le violazioni hanno avuto luogo provvedono all'erogazione delle sanzioni e ne introitano i relativi proventi.

Art. 9
(Norma finale)

1. La presente legge non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alla polizia, alla protezione civile e ai vigili del fuoco, ai cani impegnati nel lavoro di guardiania e accudimento bestiame, ai cani impegnati nell'attività venatoria.

Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non comportando la presente legge un aumento degli oneri sul bilancio di previsione statale.

Allegato A

Sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge i cani riconducibili alle tipologie di razze sottoindicate e i relativi incroci esclusi i cani iscritti ai libri genealogici:

- a) Dogo Argentino
- b) Fila Brasileiro
- c) Tosa giapponese
- d) American Pit Bull Terrier
- e) Bull Terrier
- f) American Staffordshire Terrier
- g) Bullmastiff
- h) Rottweiler
- i) Cane corso
- j) American Bulldog
- k) Cane da pastore di Charplanina
- l) Cane da pastore dell'Anatolia
- m) Cane da pastore dell'Asia Centrale
- n) Cane da Pastore del Caucaso
- o) Cane da Pastore Maremmano Abruzzese
- p) Cane da Pastore Belga Malinois
- q) Pastore Tedesco
- r) Rafeiro do alentejo
- s) Rhodesian Ridgeback
- t) Tosa Inu
- u) Bandog
- v) Boerboel
- w) Akita Inu
- x) Akita Americano
- y) Cane Lupo Cecoslovacco
- z) Cane Lupo di Saarloos
- aa) Qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate

Allegato B

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DEI CANI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA DEI MOLOSSOIDI E DEI CANI DA PRESA
Temperamento reattivo, ansioso, diffidente, Asocialità caratteriale
Dominanza tendente all'aggressività. Velocità, scatto, reattività
Predisposizione a sviluppare stress/distress
Motivazione sociale bassa soprattutto intraspecifica, ipereccitabilità, imprevedibilità alta in particolare durante la competizione
Frequente assenza di avvertimento prima dell'aggressione, tendenza a celare le intenzioni e non considerare i segnali calmanti degli altri cani
Territorialità, alta motivazione cinestesica e predatoria. Guardiani della casa, alte motivazioni possessive, protettive e competitive

Allegato C

REQUISITI STRUTTURALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO I CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
In caso di private abitazioni con parchi o giardini, la struttura esterna accessibile al cane deve essere dotata di una recinzione perimetrale a trama fitta, la recinzione deve essere interrata per almeno 50 centimetri ed avere una altezza di minima di metri n. 2.50, con anti-scavalcamento (anti-volpe)
Sulla parte esterna della recinzione presenza di cartelli che avvisano per la presenza di cani nell'area delimitata
Il punto di accesso all'area esterna dove è detenuto il cane deve essere dotato di un sistema di chiusura atto a prevenire fughe improvvise, vedi doppia cancellata, sistema a bussola o sistemi analoghi
Nel parco/giardino presenza di adeguati spazi ricovero chiusi per ogni singolo animale, dove potere detenere momentaneamente i cani in caso di necessità, vedi ingresso di estranei, bambini, conoscenti
Presenza nell'area esterna di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari)
REQUISITI GESTIONALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO I CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
Disponibilità di guinzaglio e museruola, con pronto utilizzo in caso di ingresso nella privata abitazione di estranei, bambini, conoscenti

Allegato D

REQUISITI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
Box con pareti che impediscano il contatto anche visivo con animali ricoverati nei box confinanti
Box provvisti di sistemi di chiusura a ghigliottina che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia del box di ricovero e l'accesso del cane all'area di sgambamento in totale sicurezza, ovvero senza possibilità che il cane entri in contatto diretto con l'operatore
Area di sgambamento, che può essere condivisa e suddivisa al massimo per n. 2/3 soggetti, dotata di recinzioni non scavalcabili/anti-volpe (parte in altezza girata all'interno)
Per le aree di sgambamento confinanti, presenza di intercapedine o teli/schermature per evitare il contatto tra i diversi soggetti
Presenza di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari) nelle aree di sgambamento
Misure di riscaldamento idonee
REQUISITI TECNICI MINIMI PER LE RECINZIONI PERIMETRALI
Altezza minima di 2,50 metri per impedire scavalcamenti
Struttura resistente in materiale robusto
Interramento di almeno 50 cm per prevenire scavi e fughe
Sistema anti-salto (es. inclinazione verso l'interno)
REQUISITI GESTIONALI DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
I cani di cui all'allegato A sono ricoverati singolarmente nei box (n.1 animale/unità di ricovero)
Sgambature quotidiane negli spazi predisposti comprensivi di almeno un'area verde
Idonea dieta alimentare per i soggetti più critici
Collaborazioni attive con figure cinofile esperte (educatori/istruttori cinofili/addestratori) finalizzate a training ed esercizi, documentata e disponibile per i controlli
Collaborazioni attive con veterinari esperti in comportamento animale, funzionali anche alle procedure di affido, documentata e disponibile per i controlli
Valutazione comportamentale obbligatoria per i cani di cui all'allegato A, da aggiornare ogni 12 mesi, documentata e disponibile per i controlli
Accesso a zone di ricovero dei cani di cui all'allegato A e relativa loro gestione solo da parte di personale adeguatamente formato, con copertura assicurativa per eventuali incidenti
Corsi di formazione organizzati dal gestore del canile, per il personale che accudisce gli animali, con rilascio di attestazioni finali
Sicurezza dei luoghi di lavoro, rispetto dei requisiti del D.lgs. 81/2008
Procedure pratiche di affido dei cani di cui all'allegato A formalizzate (esclusi i soggetti di comprovata pericolosità), disponibile per i controlli della azienda sanitaria competente